



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

. 5004/ A2022-001521 /Uff. IX  
*Affari europei e Internazionali*  
All.2

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento Politiche Europee  
(rif. DPE 0006492-P del 24 giugno 2022)  
[infoattiue@governo.it](mailto:infoattiue@governo.it)

OGGETTO: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione) – COM (2022) 655.

Con riferimento alla nota sopra indicata, si trasmette la Relazione per l'informativa qualificata al Parlamento sulla proposta di direttiva in oggetto, predisposta ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, corredata della relativa tabella di corrispondenza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Sempreviva

## Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

### Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ad una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

- **Codice della proposta:** COM(655) 2022 del 29/04/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0131(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Interno.

### ..... Premessa: finalità e contesto

La proposta di direttiva in oggetto, nell'ambito dell'ampio quadro normativo che la Commissione intende creare con le proposte legislative del "Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo", ha l'obiettivo di risolvere le ricorrenti carenze individuate nelle politiche dell'UE in materia di migrazione legale, al fine di creare una concreta attrattività delle competenze e dei talenti degli stranieri regolari, di cui la crescita economica dell'Unione ha bisogno, anche in termini di aumento complessivo del gettito fiscale e di incremento della capacità produttiva. La presente proposta è volta, quindi, a semplificare e razionalizzare ulteriormente, rispetto a quanto già fatto con la direttiva 2011/98/UE, le procedure per l'acquisizione del permesso unico, andando a migliorare gli aspetti ritenuti problematici, quali:

- l'acquisizione del permesso unico per soggiorno/lavoro secondo regole uniformi in tutta l'Unione;
- l'applicazione della direttiva alle categorie escluse dall'applicazione;
- la riduzione dell'eccessivo margine discrezionale delle disposizioni unionali in esame, che favorisce un recepimento divergente di tali norme a livello nazionale;
- il rafforzamento delle misure atte a garantire la parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi con i cittadini dell'UE;
- una maggiore protezione dei lavoratori stranieri regolari dallo sfruttamento lavorativo.

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 79, paragrafo 2, TFUE, che autorizza il Parlamento europeo e il Consiglio a deliberare secondo la procedura legislativa ordinaria e ad adottare le misure nei seguenti settori: a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e titoli di soggiorno di lunga durata; b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni

che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri.

## 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Si ritiene rispettato il principio della sussidiarietà in quanto con la rifusione della direttiva relativa al permesso unico si intende rendere le procedure per il relativo rilascio più razionali e più brevi a livello di UE con positive ricadute sia sui cittadini di paesi terzi che dei potenziali datori di lavoro in tutta l'Unione. Il miglioramento dei diritti al soggiorno e al lavoro contribuirà a garantire condizioni di parità per i lavoratori di paesi terzi nei diversi Stati membri e ad attenuare il rischio di *dumping* sociale. Le divergenti modalità di applicazione della direttiva dimostrano che, nel momento in cui gli Stati membri agiscono da soli, è possibile che aumenti il rischio della disparità di trattamento dei cittadini di paesi terzi nelle diverse realtà nazionali, producendo, in tal modo, il protrarsi della distorsione della concorrenza all'interno del mercato unico tra Stati membri che concedono maggiori diritti di altri, o che prevedono procedure meno farraginose per la concessione del permesso unico

## 3. Rispetto del principio di proporzionalità

Si ritiene che le modifiche proposte siano limitate a quegli aspetti della direttiva vigente in ordine ai quali gli Stati membri non possono intervenire, unilateralmente, con risultati soddisfacenti. Queste dovrebbero limitarsi a razionalizzare la procedura di domanda e a migliorare il diritto alla parità di trattamento mediante l'adozione di raccomandazioni, come prevede l'opzione 3 prescelta.

Tale scelta, effettuata tra le opzioni strategiche legislative scaturite dalla sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto<sup>1</sup> della direttiva in esame, prevede, infatti, i necessari adattamenti delle specifiche procedure amministrative che gli Stati membri dovrebbero porre in essere al fine di migliorare la situazione dei lavoratori stranieri regolari, garantire maggiori opportunità per i datori di lavoro e favorire la semplificazione amministrativa in tale settore.

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto e urgenza

Si specifica che l'attuazione della direttiva 2011/98/UE è avvenuta attraverso il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40 ai fini dell'adozione di una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro.

Il provvedimento normativo ha introdotto modifiche al TUI e investe, in gran parte, le competenze dello Sportello Unico per l'Immigrazione, attraverso le relative procedure informatizzate.

L'art. 22 comma 1 del TUI individua espressamente che *"in ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato"*. Il procedimento che si genera a seguito di istanza presentata dal soggetto interessato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione è piuttosto articolata, essendo il predetto ufficio la sintesi di una serie di acquisizioni istruttorie che pervengono da diversi soggetti istituzionali che insieme concorrono a definire il provvedimento unico. Più nel dettaglio, il procedimento si fonda sul parere favorevole delle Questure, imprescindibile per la prosecuzione di qualsiasi procedimento, cui va ad aggiungersi quello degli Ispettorati del lavoro cui spetta il compito di verificare la capacità economica dei datori del lavoro ai fini

<sup>1</sup> Documento di lavoro sei Servizi della Commissione – Sintesi della Relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna il documento COM 655/22 – SWD (2022)655 final (All. 1)

dell'assunzione dei lavoratori. Nel contempo altri enti sono attivati dallo Sportello Unico: l'Agenzia delle Entrate, ai fini del rilascio dei codici fiscali, e l'INPS, affinché riceva e registri le comunicazioni obbligatorie di inizio attività ai fini dei versamenti contributivi. Al termine del procedimento presso lo Sportello Unico, avviene la sottoscrizione del contratto di soggiorno tra le Parti, presupposto per il rilascio da parte della Questura del permesso di soggiorno a favore del lavoratore. La Questura, anche in questa fase potrebbe, in caso di sopravvenute circostanze ostative sotto il profilo della sicurezza, negare il rilascio del titolo. Di fatto, da anni è inapplicata la competenza dei Centri per l'impiego, ai quali il Testo Unico per l'Immigrazione affida il compito di verificare le richieste di lavoro dei cittadini italiani prima di autorizzare l'ingresso di cittadini dall'estero.

Pertanto, gli atti istruttori conferiti dai citati soggetti istituzionali concorrono alla formazione del provvedimento amministrativo adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, consistente nel contratto di soggiorno, dal quale deriva la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno alla Questura

Nel corso della valutazione d'impatto della normativa europea, avvenuta tramite l'avvio dei lavori della Piattaforma *Fit for future* della Commissione europea, nell'anno 2021, l'Italia ha avuto modo di precisare i predetti aspetti.

In particolare, è stato precisato che la procedura in parola prevede, di seguito alla precompilazione del modulo di richiesta del permesso di soggiorno, che siano acquisiti i dati biometrici dello straniero necessari al rilascio del permesso di soggiorno elettronico, previsto dai pertinenti atti unionali (regolamento CE 1030/2002 e successive modifiche e integrazioni) e che, come atto finale del complesso procedimento, sia sempre rilasciato un permesso di soggiorno dal Questore competente, il quale provvede anche alla materiale consegna all'interessato.

Preme evidenziare che la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno, di competenza delle Questure, è già allo stato attuale digitalizzata.

Inoltre, è in fase di approvazione la nuova Convenzione con la Società Poste Italiane, che comporterà uno snellimento e una implementazione della digitalizzazione delle procedure amministrative relative al permesso di soggiorno, sin dalla fase della richiesta del titolo.

Tale procedura riguarderà anche altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento, quali: Patronati, Università, Sportelli Unici Immigrazione ecc.

Ad ogni buon fine, relativamente alla necessità di prevedere meccanismi di semplificazione delle procedure nel caso di cambiamento del datore di lavoro, si rileva che nella normativa italiana, in conformità all'art. 22, comma 11, "*La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti.....*".

## **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

Si ritiene ampiamente condivisibile l'intento del legislatore unionale nell'affrontare le carenze della direttiva.

## **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

Le modifiche introdotte dalla proposta di direttiva non comportano criticità per gli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

Si rappresenta, tuttavia, che allo stato, la normativa nazionale vigente, prevede che la domanda di ingresso per lavoro sia inoltrata dal datore di lavoro e non dal cittadino di paese terzo.

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

*Esempio:*

- *costi;*
- *nuove risorse;*
- *copertura finanziaria: a carico del bilancio UE e/o del bilancio nazionale;*
- *eventuale riserva (es: "si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi").*

**2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

*Vedi Tabella concordanza*

**3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali, ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere indirizzata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della Legge n. 234/2012).

**4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

Adeguamento del sistema informatico

Resta da approfondire l'aspetto della semplificazione burocratica/normativa

**5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

**Altro**

Necessità di tener conto delle valutazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

LOGO  
Amministrazione  
con competenza  
prevalente

**prop**endenza

**ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di ...

- **Codice della proposta:** COM(aaaa) 000 del gg/mm/aaaa
- **Codice interistituzionale:** aaaa/0000(xxx)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero ...

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

<p><b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)</p>	<p><b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)</p>	<p><b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)</p>

Proposta di  
**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
relativa ad una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno stato membro.  
**COM (2022) 655 final**

TESTO PROPOSTA	NORMATIVA NAZIONALE	OSSERVAZIONI
<p>CAPO I  <b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>  Articolo 1  Oggetto  1. La presente direttiva stabilisce:  (a) una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare le procedure di ingresso e di agevolare il controllo del loro status; e  (b) un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, a prescindere dalle finalità dell'ingresso iniziale nel territorio dello Stato membro in questione, sulla base della parità di trattamento rispetto ai cittadini di quello Stato membro.  2. La presente direttiva <input checked="" type="checkbox"/> non pregiudica <input checked="" type="checkbox"/> <del>fa salva</del> la competenza degli Stati membri per quanto riguarda <input checked="" type="checkbox"/> il volume di <input checked="" type="checkbox"/> <del>il</del> ingresso di cittadini di paesi terzi <input checked="" type="checkbox"/> provenienti da paesi terzi allo scopo di cercarvi un lavoro <input checked="" type="checkbox"/> <del>nei rispettivi mercati del lavoro.</del></p>	<p><b>D. Lgs. 286/1998</b>  art. 22 comma 1</p>	<p>Si specifica che l'attuazione della direttiva 2011/98/UE è avvenuta attraverso il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40 ai fini dell'adozione di una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a soggiornare e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.  Il provvedimento normativo ha introdotto modifiche al TUI e investe in gran parte le competenze dello Sportello Unico per l'Immigrazione, attraverso le relative procedure informatizzate.  L'art. 22 comma 1 del TUI individua espressamente che <i>in ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.</i> Il procedimento che si genera a seguito di</p>



		<p>istanza presentata dal soggetto interessato presso lo sportello unico per l'immigrazione, è articolata essendo il predetto ufficio la sintesi di una serie di acquisizioni istruttorie che pervengono da diversi soggetti istituzionali che insieme concorrono a definire il provvedimento unico. A tal fine in particolare concorrono il centro per l'impiego e la questura per conferire il risultato delle verifiche di specifica attribuzione determinando comunque l'adozione di un unico provvedimento finale. Pertanto gli atti istruttori conferiti dai soggetti istituzionali diversi dallo sportello unico per l'immigrazione non adottano decisioni che faranno parte integrante del provvedimento finale.</p> <p>Nel corso della valutazione d'impatto della normativa europea, avvenuta tramite l'avvio dei lavori della Piattaforma <i>Fit for future</i> della Commissione europea, nell'anno 2021, l'Italia ha avuto modo di precisare i predetti aspetti.</p> <p>In particolare che la procedura in parola prevede che, di seguito alla precompilazione del modulo di richiesta del permesso di soggiorno, siano acquisiti i dati biometrici dello straniero necessari al rilascio del permesso di soggiorno elettronico, previsto dai pertinenti atti unionali (regolamento CE 1030/2002 e successive modifiche e integrazioni) e che, come atto finale del complesso procedimento, sia sempre rilasciato un permesso di soggiorno dal</p>
--	--	---

		Questore competente, che provvede anche alla materiale consegna all'interessato.
<p>Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:</p> <p>(a) "cittadino di <del>un</del> paese terzo": chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE;</p> <p>(b) "lavoratore di <del>un</del> paese terzo": un cittadino di <del>un</del> paese terzo, ammesso nel territorio di uno Stato membro, che soggiorni regolarmente e sia autorizzato a lavorare in tale Stato membro nel quadro di un rapporto di lavoro <del>retribuito</del> conformemente al diritto o alla prassi nazionale; ↓ nuovo</p> <p>(c) "datore di lavoro": qualsiasi persona fisica o soggetto giuridico, comprese le agenzie di lavoro interinale, per il cui conto o sotto la cui direzione e/o supervisione è assunto l'impiego; ↓ 2011/98/UE</p> <p><del>de</del>) "permesso unico": un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di <del>un</del> paese terzo di soggiornare regolarmente nel territorio di quello Stato membro a fini lavorativi;</p> <p><del>ed</del>) "procedura unica di domanda": una procedura, avviata a seguito di una domanda unica di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di <del>un</del> paese terzo o dal suo datore di lavoro, volta</p>		

<p>all'adozione di una decisione relativa a tale domanda di permesso unico.</p>		
<p>Articolo 3 Ambito di applicazione</p> <p>1. La presente direttiva si applica:</p> <p>(a) ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro a fini lavorativi;</p> <p>(b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; e</p> <p>(c) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale.</p> <p>2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:</p> <p>a) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <del>del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri</del><sup>1</sup>;</p> <p>b) che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati</p>		

<sup>1</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

<p>membri o tra l'Unione e paesi terzi;  ↓ 2011/98/UE (adattato)</p> <p>c) che <del>sono distaccati</del>, <input checked="" type="checkbox"/> rientrano nell'ambito della direttiva 96/71/CE <input checked="" type="checkbox"/> per la durata del distacco <input checked="" type="checkbox"/> sul territorio dello Stato membro interessato <input checked="" type="checkbox"/> ;</p> <p>d) che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori trasferiti all'interno di società <input checked="" type="checkbox"/> conformemente alla direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <input checked="" type="checkbox"/> <del>nell'ambito di trasferimenti intra-societari<sup>2</sup></del>;</p> <p>e) che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori stagionali <del>o "alla pari"</del> <input checked="" type="checkbox"/> conformemente alla direttiva 2014/36/UE o "alla pari" conformemente alla direttiva (UE) 2016/801 <input checked="" type="checkbox"/>;</p> <p>f) che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status;</p> <p>g) che sono beneficiari di protezione internazionale ai sensi della <u>direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,</u></p>		
--	--	--

<sup>2</sup> Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1).

<sup>3</sup> Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

~~recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta<sup>4</sup>~~ o hanno chiesto la protezione internazionale a norma di tale direttiva e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda;

~~h) — che sono beneficiari di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda;~~

~~h<sup>i</sup>)~~ che sono soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE;

~~i<sup>j</sup>)~~ il cui allontanamento è stato sospeso per motivi di fatto o di diritto;

~~j<sup>k</sup>)~~ che hanno presentato domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori autonomi;

~~k<sup>l</sup>)~~ che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi come lavoratori marittimi o per svolgere qualunque altra attività lavorativa a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri possono decidere che il capo II non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro

<sup>4</sup> ~~GIU 304 del 30.9.2004, pag. 12.~~



<p>rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico. Una decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico costituisce un atto amministrativo unico che combina il permesso di soggiorno e il permesso di lavoro.</p> <p><del>3. La procedura unica di domanda non pregiudica la procedura di rilascio del visto che sia eventualmente richiesto per il primo ingresso.</del></p> <p>↓ nuovo</p> <p>3. A condizione che siano soddisfatti i requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale e qualora uno Stato membro rilasci permessi unici solo sul suo territorio, lo Stato membro interessato rilascia al cittadino di paese terzo il visto necessario.</p> <p>↓ 2011/98/UE</p> <p>4. Gli Stati membri rilasciano un permesso unico, qualora siano soddisfatte le condizioni previste, ai cittadini di paesi terzi che chiedono l'ammissione e ai cittadini di paesi terzi già ammessi che chiedono il rinnovo o la modifica del permesso di soggiorno dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di esecuzione.</p>		<p>a cittadini di paesi terzi.</p> <p>In forza dell'art. 5, comma 9, del TUI, il permesso di soggiorno è sempre rilasciato dal questore competente, entro sessanta giorni dalla data in cui è presentata la domanda.</p> <p>Il modulo precompilato per il rilascio del permesso di soggiorno", è fornito dal Dipartimento della Libertà Civili e l'Immigrazione, in quanto stampati dall'applicativo in uso presso gli sportelli unici per l'immigrazione di ciascuna prefettura.</p>
<p>Articolo 5 Autorità competente</p> <p>1. Gli Stati membri designano l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico.</p> <p>2. L'autorità competente adotta una decisione</p>	<p><b>D. Lgs. 286/1998</b> art. 22 comma 1</p>	<p>L'autorità competente a trattare una domanda di "permesso unico per lavoro" è lo sportello unico per l'immigrazione istituito dall'art. 22 comma 1 TUI, <i>responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.</i> Pertanto lo</p>

sulla domanda completa non appena possibile e in ogni caso entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.

↓ 2011/98/UE (adattato) ⇒ nuovo

⊗ Il termine di cui al primo comma ⊗

⇒ comprende la verifica della situazione del mercato del lavoro e il rilascio del visto necessario di cui all'articolo 4, paragrafo 3. ⇐ In circostanze eccezionali dovute alla complessità dell'esame della domanda, il termine ~~di cui al primo comma~~ può essere prorogato.

↓ 2011/98/UE

Se, entro il termine stabilito dal presente paragrafo, non è stata adottata alcuna decisione, le eventuali conseguenze sono determinate dal diritto nazionale.

3. L'autorità competente notifica per iscritto la decisione al richiedente secondo le procedure di notifica previste dal diritto nazionale applicabile.

4. Se le informazioni o i documenti forniti a sostegno della domanda sono incompleti in base ai criteri specificati dal diritto nazionale, l'autorità competente notifica per iscritto al richiedente le ~~ulteriori~~ informazioni o ~~gli ulteriori~~ documenti supplementari richiesti necessari e può fissare un termine ragionevole per la loro presentazione. Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino a quando l'autorità competente o le altre autorità interessate non abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste. Se le informazioni o i documenti supplementari non sono forniti entro il termine stabilito, l'autorità competente può respingere la domanda.

#### **D. Lgs. 286/1998**

Art. 5, commi 2 e 2 bis

#### **DPR 394/1999**

Art. 9, comma 1

sportello unico per l'immigrazione determina l'istruttoria finalizzata al rilascio del visto da parte delle autorità consolari e la materiale predisposizione dell'istanza una volta che la persona straniera ha fatto ingresso sul territorio nazionale per il successivo inoltro tramite il servizio postale, mentre alla questura è demandata la specifica competenza per la consegna materiale del titolo di soggiorno, previa acquisizione dei dati biometrici (impronte digitali) indispensabili per la relativa attivazione.

A tal fine l'art. 5 comma 2 e 2 bis TUI in relazione all'art. 9 del DPR 394/99 stabiliscono le modalità di presentazione del permesso di soggiorno e in particolare l'art. 5 comma 2 prevede che il permesso di soggiorno *deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.*

Il successivo comma 2 bis prevede che *lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.*

L'art. 9 comma 1 del DPR 394/99 specifica che *“la richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero allo*





	<p><b>DPR 394/1999</b> Art. 30 bis, comma 9</p> <p><b>D. Lgs 286/1998</b> Artt. 22, comma 5, e 24, comma 2</p>	<p>394/99 una chiara indicazione nei casi in cui si renda necessaria una integrazione documentale: nei casi di irregolarità sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello Unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, TUI, per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.</p>
<p>Articolo 6 Permesso unico</p> <p>1. Gli Stati membri rilasciano il permesso unico usando il modello uniforme previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e indicano le informazioni relative al permesso di lavoro conformemente alla lettera a), <del>punti 12 e 16 sezione 7.5-9</del>, dell'allegato del medesimo regolamento.</p> <p>Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di lavoro del cittadino di un paese terzo (ad esempio nome e indirizzo del datore di lavoro, luogo di lavoro, tipo di lavoro, orario di lavoro, retribuzione) in formato cartaceo oppure memorizzare tali dati in formato elettronico come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a),</p>	<p><b>D. Lgs 286/1998</b> Art. 5, comma 8.1 e 8.2</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 5, comma 8.1, del TUI è previsto che, nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa, sia inserita la dicitura "<i>permesso unico lavoro</i>", salvo i casi di espressa esenzione, comunque di derivazione unionale (articolo 5, comma 8.2, del TUI). Questa Direzione Centrale segue costantemente le attività volte all'adeguamento degli applicativi informatici che supportano il complesso processo di emissione dei documenti di soggiorno elettronici, al fine di recepire compiutamente le previsioni della direttiva in argomento, ivi comprese quelle contenute nell'articolo 7, par. 1 del medesimo testo unionale: in tale contesto è, infatti, assicurato che i permessi di soggiorno rilasciati per motivi diversi dal</p>

<p><u>punto 20 sezione 16</u>, del relativo allegato.  2. Quando rilasciano un permesso unico, gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi come prova di autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro.</p>		<p>lavoro, ma che ne consentono lo svolgimento, recano tutti la dicitura “<i>lavoro</i>” nell’apposito campo delle annotazioni.</p>
<p>Articolo 7  Permessi di soggiorno rilasciati per fini diversi dall'attività lavorativa  ↓ 2011/98/UE (adattato)  Quando rilasciano permessi di soggiorno <input checked="" type="checkbox"/> per fini diversi dall'attività lavorativa <input checked="" type="checkbox"/> ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri indicano le informazioni relative al permesso di lavoro, a prescindere dal tipo di permesso.  ↓ 2011/98/UE  Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di lavoro del cittadino di un paese terzo (ad esempio nome e indirizzo del datore di lavoro, luogo di lavoro, tipo di lavoro, orario di lavoro, retribuzione) in formato cartaceo oppure memorizzare tali dati in formato elettronico come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), <u>punto 20 sezione 16</u>, del relativo allegato.  2. Quando rilasciano permessi di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi come prova di autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro.</p>		<p>Come detto i permessi di soggiorno rilasciati per motivi diversi dal lavoro, ma che ne consentono lo svolgimento, recano tutti la dicitura “<i>lavoro</i>” nell’apposito campo delle annotazioni.</p>
<p>Articolo 8  Garanzie procedurali</p>	<p><b>Artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, del TUI</b>  <b>Art. 2, commi 5 e 6, del TUI</b></p>	

<p>1. Le decisioni che respingono la domanda di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico o le decisioni che revocano il permesso unico in base a criteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale sono motivate e notificate per iscritto.</p> <p>2. Le decisioni che respingono una domanda di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico o che revocano il permesso unico sono impugnabili nello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale. Nella notifica scritta di cui al paragrafo 1 sono indicati l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa presso cui l'interessato può presentare ricorso nonché i termini entro cui presentarlo.</p> <p>↓ 2011/98/UE (adattato) ⇒ nuovo</p> <p>3. Una domanda può essere considerata inammissibile per ragioni legate al volume di ingresso <del>dei</del> cittadini di paesi terzi <input checked="" type="checkbox"/> provenienti da paesi terzi <input checked="" type="checkbox"/> che entrano a fini lavorativi e in tal caso non necessita di essere trattata.</p>	<p><b>Art. 6, comma 10, del TUI</b>  <b>Art. 9, comma 9, del TUI</b>  <b>Art. 28 del TUI</b>  <b>Art. 30, comma 6, del TUI</b></p>	
<p>Articolo 9  Accesso all'informazione  Gli Stati membri ⇒ provvedono affinché siano facilmente accessibili e ⇐ forniscono a richiesta informazioni adeguate al cittadino del paese terzo e al futuro datore di lavoro <input checked="" type="checkbox"/> su tutti i documenti giustificativi richiesti <input checked="" type="checkbox"/> <del>in merito ai documenti necessari per presentare</del> <input checked="" type="checkbox"/> per <input checked="" type="checkbox"/> una domanda completa.  ↓ nuovo</p>		

<p>informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari.</p>		
<p>↓ 2011/98/UE (adattato)          Articolo 10          Diritti da pagare          Se del caso, gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L'importo di tali diritti è proporzionato e <del>può essere basato</del> <input checked="" type="checkbox"/> si basa <input checked="" type="checkbox"/> sui servizi effettivamente prestati per il trattamento delle domande e il rilascio dei permessi.</p>	<p><b>D. Lgs 286/1998</b>          Art. 5, comma 2 ter</p>	<p>Per l'emissione del permesso di soggiorno elettronico gli utenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività<sup>5</sup>.          Ciò a dire che l'importo corrispondente al prezzo del supporto fisico e del materiale plastico su cui è stampato il permesso di soggiorno nonché le spese di manutenzione e aggiornamento dei sistemi informatizzati che supportano il processo di emissione del medesimo titolo autorizzatorio sono ristorati dall'utenza.          Per il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno presso le Questure è inoltre previsto il ristoro degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione nella misura del contributo previsto dall'articolo 5, comma 2-ter, del d.lgs. n. 286/98 (TUI) che per il permesso fino ad un anno è pari a 40 euro <sup>6</sup>.          Al riguardo si specifica che l'importo complessivo per il rilascio/rinnovo del</p>

<sup>5</sup> Ai sensi degli articoli 7 vices-ter e quater della legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (allegato alla legge di conversione).

<sup>6</sup> Cfr. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 maggio 2017. Le entrate inerenti al contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno di cui al predetto articolo 5, comma 2-ter, del TUI affluiscono al capo XIV dell'entrata del bilancio dello Stato capitolo n. 2439/22 e, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del medesimo decreto, sono interamente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno medesimo.

		<p>permesso di soggiorno per lavoro contemplato dall'emendamento è la risultante della somma dei seguenti costi a carico dell'utenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ € <b>40,00</b> dovuti a titolo di contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno<sup>7</sup>;</li> <li>▪ € <b>30,46</b> dovuti a titolo di rimborso per le spese e la produzione del permesso di soggiorno elettronico "PSE 380"<sup>8</sup>;</li> <li>▪ € <b>30,00</b> dovuti per l'assicurata a Poste Italiane;</li> <li>▪ € <b>16,00</b> dovuti per la marca da bollo.</li> </ul>
<p>Articolo 11 Diritti derivanti dal permesso unico</p> <p><u>1.</u> Durante il suo periodo di validità, il permesso unico rilasciato <del>ai sensi del diritto nazionale</del> autorizza il titolare quanto meno a:</p> <p>a) entrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, a condizione che il titolare soddisfi tutti i requisiti per l'ingresso conformemente al diritto nazionale;</p> <p>b) accedere liberamente a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il</p>		<p>Nel ribadire come la tematica risulti di più specifica competenza del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si evidenzia che la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno, di competenza delle Questure, è già allo stato attuale digitalizzata.</p> <p>Inoltre, è in fase di approvazione la nuova Convenzione con la Società Poste Italiane, che comporterà uno snellimento e una</p>

<sup>7</sup> Cfr. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 maggio 2017.

<sup>8</sup> Cfr. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 marzo 2016.

permesso unico, nei limiti previsti dal diritto nazionale;

c) svolgere la specifica attività lavorativa autorizzata dal permesso unico conformemente al diritto nazionale;

d) essere informato dei diritti conferitigli dal permesso in virtù della presente direttiva e/o del diritto nazionale.

↴ nuovo

2. Entro il periodo di validità di cui al paragrafo 1, gli Stati membri consentono che il titolare di un permesso unico sia assunto da un datore di lavoro diverso dal primo datore di lavoro con il quale il titolare del permesso ha stipulato un contratto di lavoro.

3. Entro il periodo di validità di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono:

(a) esigere che un cambiamento di datore di lavoro sia comunicato alle autorità competenti dello Stato membro interessato, secondo le procedure previste dal diritto nazionale;

(b) esigere che un cambiamento di datore di lavoro sia subordinato a una verifica della situazione del mercato del lavoro.

Il diritto del titolare di un permesso unico di perseguire tale cambiamento di datore di lavoro può essere sospeso per un massimo di 30 giorni in attesa che lo Stato membro interessato verifichi la situazione del mercato del lavoro e si accerti che siano soddisfatti i requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale. Lo Stato membro interessato può opporsi al cambiamento di impiego entro i 30 giorni di cui sopra.

4. Entro il periodo di validità di cui al paragrafo

#### **D. Lgs 286/1998**

Art. 22, comma 11

implementazione della digitalizzazione delle procedure amministrative relative al permesso di soggiorno, sin dalla fase della richiesta del titolo.

Tale procedura riguarderà anche altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento, quali: Patronati, Università, Sportelli Unici Immigrazione ecc.

Ad ogni buon fine, relativamente alla necessità di prevedere meccanismi di semplificazione delle procedure nel caso di cambiamento del datore di lavoro, si rileva che nella normativa italiana, in conformità all'art. 22, comma 11, “ *La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti.....*”.

1, il permesso unico non può essere revocato per un periodo di almeno tre mesi in caso di disoccupazione del titolare. Gli Stati membri autorizzano il cittadino di paese terzo a soggiornare nel loro territorio fino a quando le autorità competenti non abbiano adottato una decisione a norma del paragrafo 3, lettera b), ove pertinente, anche se tale periodo di almeno tre mesi è scaduto.

↓ 2011/98/UE

CAPO III

*DIRITTO ALLA PARITÀ DI TRATTAMENTO*

Articolo 12

Diritto alla parità di trattamento

1. I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:

a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

c) l'istruzione e la formazione professionale;

d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004;

f) le agevolazioni fiscali, purché il



lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato;

↓ 2011/98/UE (adattato)

⇒ nuovo

g) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per ⇒ ottenere l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e privata ⇐

~~l'ottenimento di un alloggio~~, conformemente al diritto nazionale, fatta salva la libertà contrattuale conformemente al diritto dell'Unione e ~~al diritto~~ nazionale;

↓ 2011/98/UE

h) i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego.

2. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento:

a) in ordine al paragrafo 1, lettera c):

i) restringendone l'applicazione ai lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa e sono registrati come disoccupati;

ii) escludendo i lavoratori di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio nazionale ai sensi della direttiva 2016/801/UE~~2004/114/CE~~;

iii) escludendo le borse di studio e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti;

↓ 2011/98/UE

⇒ nuovo

iv) stabilendo requisiti specifici, tra cui il possesso di conoscenze linguistiche e il pagamento di tasse scolastiche, conformemente al diritto nazionale, per quanto riguarda l'accesso

#### **D. Lgs 286/1998**

Art. 2

L'art. 2 del TUI, intitolato "Diritti e doveri dello straniero", enuncia un principio cardine che investe tutta la normativa in materia di immigrazione in quanto non solo ribadisce la parità di trattamento con il cittadino, ma soprattutto richiama principi di diritto internazionale contenuti nelle convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito oltre che al dettato costituzionale. La norma in particolare prevede che allo *straniero comunque presente nel territorio dello Stato siano riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana, previsti dal diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, e che sia garantita la parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi*. Tra i diritti fondamentali riconosciuti sulla base della mera presenza dello straniero nel territorio dello Stato, sono incluse le cure mediche urgenti o comunque essenziali e l'ammissione ai programmi di medicina preventiva a salvaguardia della

all'università, e all'istruzione ⇨ e formazione ⇨  
post-secondaria ⇨ e all'istruzione e formazione ⇨  
professionale che non sia direttamente collegata  
all'attività lavorativa specifica;

↓ 2011/98/UE (adattato)

b) limitando i diritti conferiti ai  
lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1,  
lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi  
terzi che svolgono o hanno svolto un'attività  
lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono  
registrati come disoccupati.

Inoltre, gli Stati membri possono decidere  
che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne  
⊗ le prestazioni familiari ⊗ ~~i sussidi familiari~~, non  
si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati  
autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato  
membro per un periodo non superiore a sei mesi, o ai  
cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo  
di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito  
lavorare in forza di un visto;

c) in ordine al paragrafo 1, lettera f), per  
quanto concerne le agevolazioni fiscali, limitando  
l'applicazione ai casi in cui i familiari del lavoratore  
di un paese terzo per i quali si chiedono le  
agevolazioni abbiano il domicilio o la residenza  
abituale nel territorio dello Stato membro interessato;

d) in ordine al paragrafo 1, lettera g):

i) limitandone l'applicazione ai  
lavoratori di paesi terzi che svolgono un'attività  
lavorativa;

↓ 2011/98/UE (adattato)

⇨ nuovo

ii) limitando l'accesso ⇨ all'edilizia  
residenziale pubblica ⇨ per quanto concerne

## D. Lgs 286/1998

Art. 35

salute individuale e collettiva (art. 35 TUI). In  
particolare, sono garantiti *la tutela della  
gravidenza e della maternità, in parità di  
trattamento con le cittadine italiane, e la  
tutela della salute del minore, in esecuzione  
della Convenzione sui diritti del fanciullo*. E'  
altresì riconosciuto l'obbligo scolastico dei  
minori indipendentemente dalla condizione di  
regolarità o meno dei genitori.

<p><del>L'assistenza abitativa.</del>  ↓ 2011/98/UE</p> <p>3. Il diritto alla parità di trattamento stabilito al paragrafo 1 fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente direttiva, il permesso di soggiorno rilasciato per fini diversi dall'attività lavorativa o ogni altra autorizzazione a lavorare in uno Stato membro.</p> <p>4. I lavoratori di paesi terzi che si trasferiscono in un paese terzo o i loro superstiti residenti in un paese terzo e i cui diritti derivano dai lavoratori in questione ottengono, in relazione alla vecchiaia, invalidità o morte, diritti pensionistici basati sull'occupazione precedente di tali lavoratori e acquisiti in conformità delle legislazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo.</p>		
<p>⇒ nuovo Articolo 13</p> <p>Monitoraggio, valutazione del rischio, ispezioni e sanzioni</p> <p>1. Gli Stati membri prevedono misure volte a impedire eventuali violazioni, da parte dei datori di lavoro, delle disposizioni nazionali adottate a norma dell'articolo 12. Le misure preventive comprendono il monitoraggio, la valutazione e, ove opportuno, le ispezioni conformemente al diritto o alle prassi amministrative nazionali.</p> <p>2. Gli Stati membri determinano le regole per le sanzioni da applicare in caso di violazione, da parte</p>		

<p>dei datori di lavoro, delle disposizioni nazionali adottate a norma dell'articolo 12. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano, senza ritardo, tali norme e misure alla Commissione e provvedono a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi incaricati dell'ispezione del lavoro o le autorità competenti e, ove previsto dal diritto nazionale per i lavoratori nazionali, le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei lavoratori abbiano accesso al luogo di lavoro.</p>		
<p>Articolo 14 Agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci che consentano ai lavoratori di paesi terzi di presentare denuncia contro i propri datori di lavoro:</p> <p>a) direttamente; o</p> <p>b) tramite terzi che, conformemente ai criteri stabiliti dal loro diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva; o</p> <p>c) tramite un'autorità competente dello Stato membro, qualora previsto dal diritto nazionale.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché i terzi di cui al paragrafo 1, lettera b), possano, per conto o a sostegno di un lavoratore di paese terzo e con il suo consenso, avviare tutte le procedure giudiziarie e/o amministrative intese a garantire il rispetto della presente direttiva.</p>	<p><b>D. Lgs 286/1998</b> Artt. 18 e 22</p>	<p>Si ricorda che nel nostro ordinamento esistono tipologie di permesso di soggiorno rilasciabili per <i>movente</i> cosiddetto umanitario come il permesso di soggiorno per <i>protezione sociale</i> di cui all'articolo 18 del testo unico dell'immigrazione per le ipotesi di tratta e grave sfruttamento di esseri umani o per <i>particolare sfruttamento lavorativo</i> ai sensi dell'articolo 22 del medesimo testo unico, che recano la denominazione di casi speciali.</p> <p>Sul tema, si segnala, altresì, l'emanazione, in data 10 febbraio 2017, del decreto interministeriale finalizzato alla determinazione delle modalità e dei termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE, concernente le modalità con le quali far valere i propri diritti e presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro. A tale scopo, il medesimo decreto</p>

<p>3. Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori di paesi terzi abbiano parità di accesso, rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano:</p> <p>a) alle misure di protezione contro il licenziamento o altri trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro quale reazione a un reclamo interno all'impresa; o</p> <p>b) a tutte le procedure giudiziarie e/o amministrative intese a garantire il rispetto della presente direttiva.</p>		<p>interministeriale, ha istituito un modello informativo che è notificato all'interessato, dall'Ufficio o Ente che opera il <i>rintraccio</i> dello straniero ed è consegnato in copia sia allo stesso che alla Questura competente, ai fini dell'adozione del provvedimento di rimpatrio.</p>
<p>CAPO IV  DISPOSIZIONI FINALI  Articolo <del>15</del>  Disposizioni più favorevoli</p> <p>1. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni più favorevoli:</p> <p>a) del diritto dell'Unione, inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra l'Unione o l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra; e</p> <p>b) di accordi bilaterali o multilaterali tra uno più Stati membri e uno o più paesi terzi.</p> <p>2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle persone a cui si applica.</p>		
<p>Articolo <del>16</del>  Informazioni al pubblico  Gli Stati membri <del>mettono a disposizione del pubblico</del> ⇒ provvedono affinché siano facilmente accessibili al pubblico ⇐ informazioni regolarmente aggiornate;</p>		<p>L'informazione all'utenza è assicurata tramite i portali web dedicati e tramite le attività di front office.</p>

<p>sulle condizioni d'ingresso e di soggiorno nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgervi un'attività lavorativa<del>2</del>;</p> <p>↓ nuovo</p> <p>b) su tutti i documenti giustificativi richiesti per la domanda;</p> <p>c) sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali dei cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.</p>		
<p>Articolo <del>17</del><sup>15</sup></p> <p>Relazioni</p> <p>1. Periodicamente, e per la prima volta entro il <input checked="" type="checkbox"/> [...] <input checked="" type="checkbox"/> <del>25 dicembre 2016</del>, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone le modifiche che ritiene necessarie.</p> <p>2. Annualmente, e per la prima volta entro il <input checked="" type="checkbox"/> [...] <input checked="" type="checkbox"/> <del>25 dicembre 2014</del>, gli Stati membri comunicano alla Commissione <input checked="" type="checkbox"/> (Eurostat) <input checked="" type="checkbox"/> statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi cui hanno rilasciato un permesso unico nell'anno civile precedente, conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio<del>, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale</del><sup>9</sup>. ⇒ Tali statistiche riguardano periodi di riferimento di un anno civile, sono disaggregate</p>		

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

<p>per tipo di decisione, motivo, durata di validità e cittadinanza e sono trasmesse entro sei mesi dalla fine del periodo di riferimento. ↩</p>		
<p>Articolo <del>1816</del>  Recepimento  1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi <input checked="" type="checkbox"/> all'articolo 2, lettera c), all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9, all'articolo 11, paragrafi da 2 a 4, all'articolo 12, paragrafo 1, lettera g), paragrafo 2, lettera b), secondo comma, e lettera d), punto ii), e agli articoli 13, 14 e 16 <input checked="" type="checkbox"/> <del>alla presente direttiva</del> entro <input checked="" type="checkbox"/> [due anni dall'entrata in vigore] <input checked="" type="checkbox"/> <del>il 25 dicembre 2013</del>. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.  <del>Le disposizioni adottate dagli Stati membri adottano tali disposizioni, queste</del> <u>Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste</u> contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di <del>un simile</del> <u>un simile</u> riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. <del>Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</del> <input checked="" type="checkbox"/> <u>Esse</u> recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione</p>		

<p>dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri. <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che <del>essi</del> adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>		
<p><input checked="" type="checkbox"/> <i>Articolo 19</i> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Abrogazione <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> La direttiva 2011/98/UE di cui all'allegato I, parte A, è abrogata a decorrere dal <i>[giorno successivo alla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, della presente direttiva]</i>, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all'allegato I, parte B. <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II. <input checked="" type="checkbox"/></p>		
<p>Articolo <del>2017</del></p> <p>Entrata in vigore <input checked="" type="checkbox"/> e applicazione <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>La presente direttiva entra in vigore il <input checked="" type="checkbox"/> ventesimo <input checked="" type="checkbox"/> giorno successivo <input checked="" type="checkbox"/> alla <input checked="" type="checkbox"/> pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> L'articolo 1, l'articolo 2, lettere a), b), d) ed e), l'articolo 3, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a), b), f) e da h) a k), e paragrafi 3 e 4, l'articolo 4, paragrafi 2 e 4, l'articolo 5, paragrafi 1, 3 e 4, l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafo 2, gli articoli 8 e 10, l'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a f) e h), paragrafo 2, lettere a), c) e d), punto i), e paragrafi 3 e 4, e l'articolo 15 si applicano a decorrere dal [il giorno dopo la data riportata</p>		



all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma]. ☒		
Articolo <del>2148</del> Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.		